Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente link

Regolamento regionale 14 dicembre 1972, n. 2. (D.C.R. 52/1972).

"Regolamento sull'utilizzo del parco autoveicoli di proprietà della Regione".

(B.U. 13 febbraio 1973, n. 6)

Art. 1.

Gli autoveicoli di proprieta della Regione devono essere utilizzati per ragioni di servizio o di rappresentanza.

Art. 2.

Autovettura di proprieta' regionale puo' essere assegnata al Presidente della Giunta.

Il Vice Presidente, gli Assessori Regionali, il funzionario responsabile della Segreteria Generale per l'esercizio delle funzioni collegate al mandato regionale, con deliberazione della Giunta, possono utilizzare le vetture facenti parte del Parco Autoveicoli.

Art. 3.

Autovettura di proprieta' regionale puo' essere assegnata al Presidente del Consiglio Regionale.

I Vice Presidenti del Consiglio, i membri dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, i consiglieri regionali, per l'esercizio delle funzioni collegate al mandato regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio possono utilizzare le autovetture facenti parte del parco autoveicoli.

Art. 4.

Le persone che hanno assegnate autovetture della Regione non possono concederne l'uso ad altri. E', peraltro, in loro facolta' di autorizzare, volta per volta, personale dipendente ad avvalersi, per eccezionali ed urgenti necessita' di servizio, dell'autovettura di cui essi dispongono.

Art. 5.

La Giunta Regionale, per ciascun settore dell'Amministrazione Regionale, e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze, determinano il numero degli autoveicoli da assegnarsi per le esigenze dei servizi, quando questi non possono essere disimpegnati con altri mezzi di trasporto piu' economici.

E' fatto divieto di tenere permanentemente a disposizione autoveicoli per servizi non continuativi.

Ai servizi di carattere saltuario potra' provvedersi mediante noleggio di autovetture, quando non sia possibile utilizzare quelle adibite a servizi di carattere permanente.

La Giunta Regionale o, su delega della stessa, il funzionario responsabile della Segreteria Generale della Regione, e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito della loro competenza, possono autorizzare in via permanente determinati collaboratori o singoli dipendenti ad utilizzare, per lo svolgimento di servizi per conto della Regione, automezzi di loro proprieta', riconoscendo ai medesimi, a titolo di rimborso spese forfettario, un'indennita' di lire 40 per ogni chilometro di percorrenza.

Art. 6.

Gli autoveicoli per i servizi tecnici dell'Amministrazione regionale dovranno recare, ben visibile, uno speciale contrassegno, le cui caratteristiche saranno stabilite con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 7.

In nessun caso e' consentito l'impiego degli autoveicoli di proprieta' regionale per motivi personali.

E' fatto divieto di concedere per qualsiasi motivo a privati cittadini o enti l'uso degli autoveicoli, di proprieta' regionale.

Art. 8.

Gli autoveicoli di proprieta' regionale devono, di norma, essere condotti da personale dipendente dalla Regione, appositamente assunto per la guida dei medesimi ed inquadrato secondo le norme del regolamento organico del personale.

Singoli funzionari regionali potranno essere autorizzati alla conduzione degli autoveicoli stessi.

Art. 9.

La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, sono autorizzati a disciplinare la custodia, la piccola manutenzione e le riparazioni straordinarie degli autoveicoli di proprieta' regionale, nonche' il controllo delle percorrenze effettuate dagli autoveicoli stessi e l'utilizzo dei servizi a noleggio.

(Nota: Determinazione del Commissario del Governo, Presidente della Commissione di Controllo, comunicata in data 2 febbraio 1973, prot. n. 826, Div. C. G.: "Considerato che il trattamento economico di missione dei pubblici dipendenti e' disciplinato dalla legge 15-4-l961 n. 291, applicabile anche al personale regionale, in mancanza di apposita legge della Regione, consente l'ulteriore corso, nell'intesa che sia richiesta al dipendente la dichiarazione di cui all'articolo 13 della legge 15-4-l961, n. 291; annulla la clausola concernente la guida di automezzo di proprietà dell'Amministrazione Regionale (in carenza di apposita polizza assicurativa); nonchè quella che prevede il rimborso nella misura di L. 40 al km. (omissis)")